

da si aggiri, a tale titolo, intorno ai 62 milioni, di cui quattro già accantonati sul Bilancio 1940;

che entro il 31 prossimo venturo gli uffici compileranno gli elenchi delle indennità maturate per ogni impiegato e dai quali sarà desunto l'importo definitivo,

delibera:

1°) di autorizzare il Direttore Generale a provvedere a tale versamento sia utilizzando i fondi liquidi dell'Istituto, sia mediante anticipazione con la Banca d'Italia per la totalità o per una quota parte dell'importo;

2°) di ammortizzare l'onere in oggetto, dedotti i 4 milioni del 1940, in 15 annualità a partire dal bilancio 1941".

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole il suddetto schema di deliberazione con la proposta di effettuare il versamento in titoli di Stato.

=====

VI - COLLETTIVE

a) TARIFFA A PREMI DECRESCENTI - (per assicurazioni collettive connesse alla Legge Impiego privato) -

Il Direttore Generale riferisce che il R.D.L.8 gennaio 1942 N.5, istitutivo del "Fondo per l'indennità agli impiegati", prevede, come è noto, l'esonero dall'iscrizione al Fondo per quei datori di lavoro che stipulino o abbiano stipulato polizze di assicurazione rispondenti a determinati requisiti, principalmente quello di garantire prestazioni non inferiori a quelle offerte dal Fondo stesso.

L'Istituto, nella sua qualità di Gestore del "Fondo", ha ritenuto e ritiene tuttora di dover interpretare lo spirito del legislatore nel senso che la polizza di assicurazione deve costituire un atto di liberalità del datore di lavoro verso i propri dipendenti, inteso a costituire loro un trattamento più favorevole rispetto